

TRIBUNALE DI BRESCIA

Sezione Quarta Civile

Il tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei signori

Dr. Simonetta Bruno Presidente

Dr. Angelina Augusta Baldissera giudice rel.

Dr. Vincenza Agnese giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento di opposizione allo stato passivo del fallimento Faletti Srl in Liquidazione
iscritto al ruolo generale al numero 2889 dell'anno 2018

promosso da

Avv. Francesco NEBOLI, in qualità di rappresentante legale di STUDIO BANDERA LEGALE-SOCIETARIO-TRIBUTARIO, che sta in giudizio in proprio ai sensi dell'art. 86 c.p.c.

- OPPONENTE ALLO STATO PASSIVO -

contro

FALL. FALETTI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del Curatore Fallimentare –
OPPOSTO NON COSTITUITO –

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

In data 01.08.2017 lo Studio Bandera Legale – Societario – Tributario presentava domanda di ammissione allo stato passivo ex art. 101 L.F. per il credito inerente alle prestazioni professionali eseguite dall'avv. Neboli, associato dello studio, in favore della società fallita, odierna opposta.

L'ammissione del credito veniva richiesta con privilegio *ex art. 2751 bis c.c.* e in prededuzione *ex art. 111, comma 2, L.F.*.

Il Giudice Delegato ammetteva il credito al chirografo, escludendo il privilegio poiché la domanda di ammissione era stata proposta da uno studio associato.

Avverso il decreto che rendeva esecutivo lo stato passivo lo Studio Bandera Legale – Societario – Tributario proponeva tempestiva opposizione ex art. 98 L.F., chiedendo a questo tribunale, in modificazione dello stato passivo, di ammettere in via privilegiata *ex art. 2751 bis c.c.* il proprio credito, per la somma complessiva di € 6.344,00.

A sostegno della domanda, l'opponente deduceva che l'attività da cui sarebbe derivato il credito oggetto di insinuazione sarebbe stata svolta personalmente dall'avv. Neboli. A supporto di tale allegazione, produceva la memoria redatta nell'interesse della società poi fallita con procura alle liti conferita in calce al predetto avv. Neboli. Produceva altresì il proprio Atto Costitutivo, evidenziando come non potesse dubitarsi che il rapporto professionale di natura esclusivamente legale all'origine del credito fosse necessariamente intercorso tra la società fallita e l'avv. Neboli personalmente, trattandosi dell'unico associato dello Studio iscritto all'Ordine degli Avvocati.

Il Fallimento Faletti Srl in liquidazione opposto non si costituiva nell'odierno giudizio.

All'udienza del 14.06.2018 la causa, ritenuta matura per la decisione senza necessità di istruttoria, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, con assegnazione di termine per il deposito di note finali.

All'udienza del 18.04.2019 l'opponente precisava le proprie conclusioni, richiamandosi a quelle già formulate nel ricorso introduttivo e la causa veniva mandata in decisione al collegio.

L'opposizione merita parziale accoglimento, nei termini di seguito precisati.

Preliminarmente va evidenziato che l'art. 2751 bis, n. 2), c.c. riconosce un privilegio ai crediti derivanti dallo svolgimento di attività di prestazione d'opera; privilegio che non muta la propria natura per il solo fatto che colui che la rende abbia inteso organizzare il proprio lavoro in forma associativa.

Tuttavia, in sede fallimentare, *“la domanda di insinuazione al passivo fallimentare proposta da uno studio associato fa presumere l'esclusione della personalità del rapporto d'opera professionale da cui quel credito è derivato e, dunque, l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento del privilegio ex art. 2751 bis, n. 2, c.c., salvo che l'istante dimostri che il credito si riferisca ad una prestazione svolta personalmente dal professionista, in via esclusiva o prevalente, e sia di pertinenza dello stesso professionista, pur se formalmente richiesto dall'associazione professionale”* (Cass. Civile, sez. I, n. 9927/2018).

E dunque, *“ai fini del riconoscimento del privilegio di cui all'art. 2751 bis, n. 2, c.c., occorre accertare non se il professionista richiedente abbia o meno organizzato la propria attività in forma associativa, ma se il cliente abbia conferito l'incarico dal quale deriva il credito a lui personalmente ovvero all'entità collettiva (associazione, studio professionale) nella quale, eventualmente, egli è organicamente inserito quale prestatore d'opera qualificato: nel primo caso il credito ha natura privilegiata, in quanto costituisce, in via prevalente, remunerazione di una prestazione lavorativa, ancorché necessariamente comprensiva delle spese organizzative essenziali al suo autonomo svolgimento, mentre nel secondo ha natura chirografaria, perché ha per oggetto un corrispettivo riferibile al lavoro del professionista solo quale voce del costo complessivo di un'attività che è essenzialmente imprenditoriale. Va escluso che il credito privilegiato nascente da rapporto negoziale che si*

instaura fra il cliente e il singolo professionista degradi a chirografo nel caso in cui sia oggetto di cessione all'associazione cui il professionista appartiene: al contrario, è questa la sola ipotesi in cui anche lo studio associato sarà legittimato a far valere il diritto al privilegio" (Cass. Civile, sez. I, n. 4485/2015).

Nella vicenda in esame l'opponente ha allegato che il credito oggetto di insinuazione sarebbe derivato da prestazioni professionali eseguite personalmente dall'associato avv. Neboli in favore della società fallita, inerenti alla consulenza ed assistenza relative alla costituzione della stessa nel giudizio volto a farne dichiarare il fallimento, comprensive di sessioni di studio, pareri e redazione della memoria di cui al doc. 1.

Trattasi appunto di memoria di adesione all'istanza di fallimento già presentata nei confronti della società da parte di Nav System Spa, creditrice per l'importo di € 40.721,06.

Delle varie prestazioni professionali allegate nel ricorso, l'unica la cui esecuzione appare provata risulta proprio quella di predisposizione e presentazione della memoria citata.

In relazione a tale attività si ritiene che l'opponente abbia fornito elementi che consentono di affermare che la stessa sia stata svolta personalmente dall'avv. Neboli, in forza di incarico a lui direttamente attribuito.

In particolare, in calce alla memoria difensiva descritta (doc. 1) è presente la procura alle liti conferita dal liquidatore della società poi fallita all'avv. Neboli (oltre che all'avv. Sabino, rispetto alla quale non si ricavano elementi di collegamento con lo studio associato). A ciò si aggiunga che, come si evince dall'atto costitutivo dello studio associato (doc. 2), l'avv. Neboli risulta essere l'unico membro abilitato all'esercizio della professione forense e, dunque, l'unico soggetto al quale poteva essere attribuito l'incarico di predisposizione e deposito della memoria difensiva.

Per contro, non sono stati forniti in questa sede elementi idonei a dimostrare lo svolgimento delle ulteriori attività professionali allegate nel ricorso *ex art.* 98 L.F., né, tanto meno, a provare che le stesse siano state eseguite personalmente dall'avv. Neboli.

In sintesi, lo svolgimento a titolo personale dell'attività professionale da parte dell'avv. Neboli risulta provato soltanto in relazione alla memoria difensiva di adesione all'istanza di fallimento e, pertanto, alla luce della giurisprudenza richiamata, solo limitatamente a tale attività ricorrono i presupposti per il riconoscimento del privilegio di cui all'art. 2751 bis, n. 2), c.c..

Il privilegio in questione ben può essere invocato dal ricorrente Studio Bandera, posto che dall'atto costitutivo prodotto (doc. 2) risulta l'obbligo degli associati di versare nella cassa sociale i proventi esigibili di tutti gli incarichi professionali svolti (cfr. Cass. Civile, n. 4485/2015).

Ciò considerato - tenuto conto che l'ammontare complessivo del credito ammesso allo stato passivo risulta intangibile in questa sede, non essendo stato oggetto di impugnazione - deve essere riconosciuta natura privilegiata alla sola porzione di detto credito riferibile all'attività professionale sopra descritta. Si stima congruo determinare tale porzione in € 1.400,00 (oltre 15% rimborso forfettario, IVA e CPA) applicando la tabella dei compensi allegata al D.M. n. 55/2014 relativa ai procedimenti per dichiarazione di fallimento (valore indeterminabile, complessità bassa), tenuto conto che l'attività professionale dalla quale deriva il credito è consistita nella mera adesione a una istanza di fallimento già proposta.

Per il credito residuo già ammesso non è provata la sussistenza dei presupposti del privilegio di cui all'art. 2751 bis, n. 2), c.c..

Le spese del presente giudizio vanno poste a carico del Fallimento opposto soccombente e devono essere liquidate individuando come valore della controversia la somma per la quale è stato riconosciuto il privilegio (ossia il limite entro il quale il ricorso ha trovato accoglimento), escludendo la fase istruttoria (che non si è tenuta) e riconoscendo il minimo per la fase decisoria (atteso che l'opponente si è limitato a presentare un foglio di note conclusive meramente riproduttivo di quanto già illustrato in ricorso). In base ai criteri appena illustrati esse vengono pertanto liquidate nella somma di € 1.215,00, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA.

P.Q.M.

Il tribunale, accogliendo parzialmente l'opposizione allo stato passivo promossa dallo Studio Bandera Legale – Societario – Tributario, in parziale riforma del decreto che rende esecutivo lo stato passivo, ammette in via privilegiata ex art. 2751 bis, n. 2), c.c. il credito dell'opponente limitatamente all'importo per compenso professionale pari a € 1.400,00; oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA, al chirografo, unitamente al residuo credito già ammesso dal g.d. in sede di verifica del passivo.

Condanna il Fallimento opposto al pagamento delle spese processuali del presente giudizio a favore dell'opponente nella misura di € 264,00 per spese ed € 1.215,00, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA.

Brescia, 2.5.2019

Il Presidente
Dr. Simonetta Bruno

*Atto redatto con la collaborazione del Magistrato Ordinario in Tirocinio Dr.ssa Alice Ruggeri.